



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Personale della Scuola

ACCORDO INTEGRATIVO AL CONTRATTO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA

Il giorno **26 febbraio 2014** in Venezia, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto,

TRA

la delegazione di parte pubblica

E

la delegazione di parte sindacale

PREMESSO

che in data **4 novembre 2013** è stato sottoscritto il Contratto Integrativo regionale (C.I.R.) concernente i criteri per la fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio previsti dall'art. 3 del D.P.R. n. 395 del 23.8.1988 e dall'art. 4, comma 3 del CCNL comparto scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007;

che risulta necessario modificare parzialmente ed integrare il citato contratto integrativo, limitatamente ai permessi da fruire nel corso dell'anno solare 2014, in quanto:

1) le seguenti categorie di docenti, in applicazione del comma 3 dell'art. 64 del vigente CCNL comparto scuola, hanno diritto a fruire dei permessi a prescindere dal contingente del 3% definito per ogni istituzione scolastica e a livello provinciale:

- a) docenti di ruolo, appartenenti a classi di concorso con esubero di personale, che frequenteranno i corsi di riconversione per il conseguimento della specializzazione per attività di sostegno ad alunni disabili (lettera a. art. 4 CIR);
- b) docenti di scuola primaria che frequenteranno i corsi di formazione di lingua inglese (lettera d. art. 4 CIR);
- c) docenti di scuola secondaria di secondo grado ammessi ai corsi con metodologia CLIL (lettera e. art.4 CIR);

2) la complessa attività legata all'organizzazione dei corsi PAS - percorsi abilitanti speciali - previsti dal D.M. n. 58 del 25 luglio 2013, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nei vari ordini e gradi di scuola, indicati alla lettera g. dell'art. 4, ha comportato l'avvio delle attività didattiche presso le Università e Istituzioni AFAM in data successiva al 1° gennaio 2014, determinando l'impossibilità, per le istituzioni scolastiche, di concedere i permessi entro il 31 dicembre 2013 a tali aspiranti e agli altri docenti che seguono nelle graduatorie formulate secondo l'ordine di priorità indicato dall'art. 4 del CIR;

3) che la concessione dei permessi, nella misura massima individuale di 150 pro capite, a tutti gli aspiranti PAS, comporterebbe il superamento del contingente regionale del 3% del personale in servizio, impedendo altresì la concessione dei permessi, oltre che agli stessi aspiranti PAS, anche alle altre categorie di docenti indicate dall'art. 4 del CIR;

4) che risulta pertanto necessario, al fine di conciliare le esigenze delle diverse categorie di richiedenti, senza tuttavia superare il contingente regionale del 3% previsto dalla normativa vigente, ridurre il monte ore da concedere agli aspiranti PAS, da 150 a 75 pro capite;

VIENE SOTTOSCRITTO



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Personale della Scuola

in data 26 febbraio 2014, per i motivi indicati in premessa, e limitatamente ai permessi relativi all'anno solare 2014, il presente Accordo integrativo al Contratto Regionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio sottoscritto il 4 novembre 2013.

Art. 1

Le seguenti categorie di docenti hanno diritto a fruire dei permessi a prescindere dal contingente del 3% definito per ogni istituzione scolastica e a livello provinciale:

- a) docenti di ruolo, appartenenti a classi di concorso con esubero di personale, che frequenteranno i corsi di riconversione per il conseguimento della specializzazione per attività di sostegno ad alunni disabili (lettera a. art. 4 CIR);
- b) docenti di scuola primaria che frequenteranno i corsi di formazione di lingua inglese, indicati alla lettera d. art. 4 CIR);
- c) docenti di scuola secondaria di secondo grado ammessi ai corsi con metodologia CLIL (lettera e. art.4 CIR);

Pertanto, per i predetti insegnanti, si applica il comma 3 dell'art. 64 del vigente CCNL comparto scuola.

Art. 2

Ai docenti indicati alla lettera g. dell'art. 4 del CIR (docenti ammessi alla frequenza dei corsi PAS per l'a.a. 2013/14) saranno concesse, per l'anno solare 2014, fino ad un massimo di 75 ore pro capite.

L'art. 10 del CIR è pertanto integrato con la seguente voce: “ fino ad un massimo di 75 ore individuali, o in proporzione per gli aspiranti con nomina fino al 30 giugno 2014 e con orario inferiore a cattedra, per l'anno 2014, ai docenti ammessi alla frequenza dei percorsi PAS per l'a.a. 2013/14 ”.

Art. 3

Per quanto non riportato nel presente accordo si rinvia al CIR sottoscritto in data 4 novembre 2013.

Delegazione per la parte pubblica:

IL DIRIGENTE UFFICIO 3 F.to Rita Marcomini

Delegazione per la parte sindacale:

FLC CGIL F.to Salvatore Mazza
CISL Scuola F.to Nereo Marcon
UIL Scuola F.to Giuseppe Morgante
SNALS CONFSAL F.to Elisabetta Capotosto
FGU Gilda F.to Livio D'Agostino